I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3590/82 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1982
relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione n. 1/80 il Consiglio di associazione CEE – Turchia ha deciso di abolire i dazi doganali che restano applicabili all'importazione, nella Comunità, dei prodotti agricoli originari della Turchia, non ancora ammessi in esenzione tariffaria nella Comunità;

considerando che per i prodotti per i quali i dazi applicabili

a) sono pari o inferiori al 2 %, i dazi stessi sono soppressi il 1° gennaio 1981;

b) sono superiori al 2 %, la loro soppressione avviene in quattro fasi corrispondenti al seguente calendario:

Calendario	Percentuale di riduzione
a decorrere dal 1° gennaio 1981	30 %
a decorrere dal 1° gennaio 1983	60 %
a decorrere dal 1° gennaio 1985	80 %
a decorrere dal 1° gennaio 1987	100 %

c) raggiungono, ad un dato momento nel corso del disarmo tariffario, il livello del 2 % o meno, i dazi stessi sono soppressi;

considerando che occorre prendere misure per il secondo periodo, che inizia il 1° gennaio 1983 e si conclude il 31 dicembre 1984;

considerando che i dazi della tariffa doganale comune, il cui livello ha un'influenza diretta sui dazi applicabili in base alla decisione n. 1/80, sono oggetto di numerose riduzioni o sospensioni e che, pertanto, è necessario tenerne conto per la fissazione dei dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti agricoli originari della Turchia;

considerando che è necessario, a tal fine, recepire nel presente regolamento le disposizioni necessarie che consentano alle amministrazioni doganali degli Stati membri di stabilire i dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli originari della Turchia quando intervengano modifiche o sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che l'allegato del presente regolamento tien conto delle modifiche o sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune applicabili il 1° gennaio 1983; che, pertanto, gli Stati membri dovranno tener conto soltanto delle modifiche o delle sospensioni applicabili a partire dal 2 gennaio 1983.

considerando che, per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all'importazione, l'applicazione del regime tariffario preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo medesimo;

considerando che per taluni prodotti sono state fissate modalità di applicazione, concernenti le condizioni di quantità e di calendari stagionali, tenuto conto degli interessi delle due parti, e ciò mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Turchia [1], in data 20 gennaio 1981;

considerando che la graduale soppressione dei dazi doganali applicati dalla Comunità alle importazioni originarie della Turchia non reca pregiudizio ai principi e ai meccanismi della politica agricola comune;

considerando che l'eliminazione da parte della Comunità dei dazi doganali, prevista all'articolo 1, è subordinata all'osservanza da parte della Turchia delle normali condizioni di concorrenza;

[1] GU n. L 65 dell'11. 3. 1981, pag. 36.

considerando che, conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione del 1979, la Comunità ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che fissa il regime applicabile alle importazioni in Grecia, originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia [1]; che pertanto il presente regolamento si applica negli Stati membri diversi dalla Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, originari della Turchia, esclusi i prodotti che figurano nell'allegato, sono ammessi, all'importazione negli Stati membri diversi dalla Grecia, in esenzione dai dazi doganali.

2. I prodotti originari della Turchia figuranti in allegato sono ammessi all'importazione negli Stati membri diversi dalla Grecia ai dazi doganali indicati per ciascuno di essi.

Articolo 2

1. Quando, a decorrere dal 2 gennaio 1983, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti ovvero sospesi, temporaneamente o nel quadro di un contingente tariffario (per taluni prodotti che figurano nello stesso tempo nell'allegato), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Turchia sono ridotti nella misura risultante dall'applicazione di tali riduzioni o sospensioni.

2. Non sono considerate come riduzioni o sospensioni ai sensi del paragrafo 1 le riduzioni o sospensioni dei dazi adottate nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate o concesse a paesi che hanno concluso accordi preferenziali con la Comunità.

3. Quando le riduzioni o sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune sono subordinate a talune condizioni, la riduzione dei dazi applicabili ai prodotti originari della Turchia prevista al paragrafo 1 è subordinata alle stesse condizioni.

4. Non sono riscossi i dazi ridotti o sospesi in conformità del paragrafo 1, che raggiungono un livello uguale o inferiore al 2%. Lo stesso dicasi per i dazi specifici la cui applicazione comporta un'incidenza ad valorem uguale o inferiore al 2%.

5. I dazi ridotti calcolati conformemente al paragrafo 1 sono applicati arrotondando al primo decimale ed eliminando il secondo.

Articolo 3

1. Per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all'importazione, l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di questo prezzo.

Per i prodotti della pesca per i quali è fissato un prezzo di riferimento l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di questo prezzo.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, si considerano come prodotti originari i prodotti conformi alle condizioni definite nella decisione n. 4/72 del Consiglio di associazione, acclusa al regolamento (CEE) n. 428/73 [2], modificata dalla decisione n. 1/75, acclusa al regolamento (CEE) n. 1431/75 [3].

3. I metodi di cooperazione amministrativa che devono garantire ai prodotti di cui all'articolo 1 l'ammissione al beneficio dei dazi doganali ridotti sono quelli stabiliti dalla decisione n. 5/72 del Consiglio di associazione, acclusa al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/78, del 18 luglio 1978, acclusa al regolamento (CEE) n. 2152/78 [4].

Articolo 4

1. La riduzione da parte della Comunità dei dazi doganali prevista all'articolo 1 è subordinata all'osservanza da parte della Turchia delle normali condizioni di concorrenza precisate agli articoli da 43 a 47 del protocollo aggiuntivo: in caso di pratiche di dumping, di aiuti o di misure incompatibili con i principi enunciati negli articoli suddetti, constatate per un determinato prodotto, la Comunità può ristabilire, fatte salve le altre disposizioni previste dai suddetti articoli, il dazio pieno all'importazione sul suo territorio del prodotto medesimo, fino alla scomparsa delle pratiche di dumping, degli aiuti o delle altre misure.

2. Per l'attuazione del paragrafo 1, la procedura applicabile è quella prevista nel regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativo alle misure di salvaguardia previste dal protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e all'accordo provvisorio tra la

[1] GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.

[2] GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.

[3] GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1.

[4] GU n. L 253 del 15. 9. 1978, pag. 1.

Comunità economica europea e la Turchia [1], fatte salve le procedure già definite negli articoli di cui al detto paragrafo.

3. Si tengono prontamente consultazioni in sede di Consiglio di associazione, fatta salva l'applicazione, in caso d'urgenza, delle misure contemplate dalla normativa comunitaria in caso di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato comunitario, risultante dai quantitativi o dai prezzi delle esportazioni dei prodotti originari della Turchia soggetti alla soppressione dei dazi doganali.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER

---

[1] GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:	
	A. delle specie domestiche:	
	II. altri	6,4 + (P)
01.06	Altri animali vivi:	
	A. Conigli domestici	2,8
	B. Piccioni	4
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	II. della specie bovina:	
	a) fresche o refrigerate	8 + (P) (a)
	b) congelate	8 + (P) (a) (b) (c)
	B. Frattaglie:	
	II. altre:	
	b) della specie bovina:	
	1. Fegati	2,8
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	A. Carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche	4,6
	C. altre:	
	I. della specie bovina:	
	a) Carni	9,6 + (P)
	b) Frattaglie	8,8
	II. delle specie ovina e caprina:	
	ex b) Frattaglie:	
	— della specie ovina domestica	9,6
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A. d'acqua dolce:	
	I. Trote ed altri salmonidi:	
	a) Trote	4,8
	III. Carpe	3,2

(a) Dazio dell'8 % per le carni dette di «alta qualità», con o senza ossa, classificate nella sottovoce ex 02.01 A II nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 21 000 tonnellate senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b). Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Dazio dell'8 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 50 000 tonnellate (senza ossa) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all'applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio.

(c) Dazio dell'8 % per le carni di bufalo nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 250 tonnellate (senza ossa), senza pregiudizio per il contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b). Inoltre, l'ammissione al benefico di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
03.01 *(segue)*	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	a) Aringhe:	
	2. dal 16 giugno al 14 febbraio:	
	aa) fresche o refrigerate	6 (a)
	bb) congelate	6 (a)
	b) Spratti:	
	2. dal 16 giugno al 14 febbraio	5,2
	d) Sardine (Sardina pilchardus):	
	1. fresche o refrigerate	9,2
	2. congelate	9,2
	p) Acciughe (Engraulis (spp.):	
	1. fresche o refrigerate	6
	2. congelate	6
	II. Filetti:	
	a) freschi o refrigerati	7,2
	b) congelati:	
	1. di merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)	6 (b)
	2. di merluzzi carbonari (Pollachius virens)	6
	3. di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)	6
	4. di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)	5,4
	5. di merlani (Merlangus merlangus)	6
	6. di molve (Molva spp.)	6
	7. di tonni (Thunnus spp. e Euthynnus spp.)	7,2
	8. di sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus e Orcynopsis unicolor)	6
	9. di naselli (Merluccius spp.)	6
	10. di squali (Squalus spp.)	6
	11. di passere di mare (Pleuronectes platessa)	6
	12. di passere artiche (Platichthys flesus)	6
	13. di aringhe	6
	14. altri	6
	C. Fegati, uova e lattimi	4 (c) (d)
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:	

(a) Esenzione fino al 14 febbraio 1983 nei limiti di un contingente tariffario erga omnes di 84 700 tonnellate da concedere dalle autorità competenti e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato. Esenzione per il periodo dal 16 giugno 1983 al 14 febbraio 1984 nei limiti di un contingente tariffario erga omnes di 74 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato.

(b) Dazio del 3,2 % fino al 31 dicembre 1983 per i merluzzi della specie Gadus Morhua nei limiti di un contingente tariffario comunitario erga omnes annuo di 10 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.

(c) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per i lattimi di pesce, congelati, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(d) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per le uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
03.02 *(segue)*	A. secchi, salati o in salamoia:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	d) ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)	2,4
	II. Filetti:	
	b) di salmoni, salati o in salamoia	2,4
	c) di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia	2,4
	d) altri	2,5
	B. affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:	
	III. ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)	2,4
	IV. ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)	2,5
	V. Sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus e Orcynopsis unicolor)	2,2
	VI. Trote	2,2
	VII. Anguille (Anguilla spp.)	2,2
	VIII. altri	2,2
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. Crostacei:	
	V. altri:	
	a) Scampi (Nephrops norvegicus):	
	1. congelati	4,8
	2. altri	4,8
	b) non nominati	4,8
	B. Molluschi, compresi i testacei:	
	I. Ostriche:	
	b) altre	7,2
	II. Mitili	4
04.06	Miele naturale	10,8
06.01	Bulbi, tuberi, radici, tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:	
	A. allo stato di riposo vegetativo	3,2
	B. in vegetazione o fioriti:	
	I. Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	3
06.02	Altre piante e redici-vive, comprese le talee e le marze:	
	A. Talee e marze:	
	II. altre	4
	D. altre	5,2
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	
	A. freschi:	
	I. dal 1° giugno al 31 ottobre	9,6
	II. dal 1° novembre al 31 maggio	6,8
	B. altri	8
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
06.04 *(segue)*	B. altri:	
	I. freschi	4
	II. semplicemente disseccati	2,4
	III. non nominati	6,8
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A. Patate:	
	I. Tuberi-seme di patate (a)	3,2
	II. di primizia:	
	a) dal 1° gennaio al 15 maggio:	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo	6
	— dal 1° aprile al 15 maggio	15
	b) dal 1° maggio al 30 giugno	21
	III. altre:	
	a) destinate alla fabbricazione della fecola (a)	3,6
	b) non nominate	7,2
	B. Cavoli:	
	I. Cavolfiori:	
	a) dal 15 aprile al 30 novembre	6,8 con riscoss. min. di 0,8 ECU per 100 kg peso netto
	b) dal 1° dicembre al 14 aprile	4,8 con riscoss. min. di 0,5 ECU per 100 kg peso netto
	II. Cavoli bianchi e cavoli rossi	6 con riscoss. min. di 0,2 ECU per 100 kg peso netto
	III. altri	6
	C. Spinaci	5,2
	D. Insalate, comprese le indivie e le cicorie:	
	I. Lattughe a cappuccio:	
	a) dal 1° aprile al 30 novembre	6 con riscoss. min. di 1 ECU per 100 kg peso lordo
	b) dal 1° dicembre al 31 marzo	5,2 con riscoss. min. di 0,6 ECU per 100 kg peso lordo
	II. altre	5,2

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
07.01	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello:	
(segue)	I. Piselli:	
	a) dal 1° settembre al 31 maggio	4
	b) dal 1° giugno al 31 agosto	6,8
	II. Fagioli:	
	ex a) dal 1° ottobre al 30 giugno:	
	— dal 1° ottobre al 31 ottobre	13 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto
	— dal 1° maggio al 30 giugno	13 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto
	b) dal 1° luglio al 30 settembre	17 con riscoss. min. di 2 ECU per 100 kg peso netto
	III. altri:	
	— Fave (Vicia faba major L.):	
	— dal 1° luglio al 30 aprile	2,2
	— dal 1° maggio al 30 giugno	14
	— altri	5,6
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:	
	I. Sedani-rape:	
	a) dal 1° maggio al 30 settembre	5,2
	b) dal 1° ottobre al 30 aprile	6,8
	II. Carote e navoni	6,8
	III. Ravanelli (Cochlearia armoracia)	6 (a)
	IV. altri	6,8
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:	
	— Cipolle, dal 16 maggio al 14 febbraio	12
	— Scalogni e agli	4,8
	IJ. Porri e altri agliacei (cipolle, porraie, cipollette, ecc.)	5,2
	K. Asparagi	6,4
	L. Carciofi	5,2
	M. Pomodori:	
	I. dal 1° novembre al 14 maggio	4,4 con riscoss. min di 0,8 ECU per 100 kg peso netto

(a) Il dazio è ridotto a 4,4 % fino al 30 giugno 1983.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
07.01 *(segue)*	M. II. dal 15 maggio al 31 ottobre	7,2 con riscoss. min. di 1,4 ECU per 100 kg peso netto
	P. Cetrioli e cetriolini:	
	I. Cetrioli:	
	a) dal 1° novembre al 15 maggio	6,4
	b) dal 16 maggio al 31 ottobre	8
	II. Cetriolini	6,4
	Q. Funghi e tartufi:	
	I. Funghi di coltivazione	6,4
	III. Funghi porcini	2,8
	IV. altri	3,2
	R. Finocchi	4
	T. altri:	
	— Melanzane, dal 15 gennaio al 30 aprile	2,5
	— Melanzane, dal 1° maggio al 14 gennaio	16
	— Sedani a mazzi:	
	— dal 1° gennaio al 30 aprile	3,2
	— dal 1° maggio al 31 dicembre	16
	— Zucche e zucchini:	
	— dal 1° dicembre a fine febbraio	2,5
	— dal 1° marzo al 30 novembre	16
	— Prezzemolo	2,5
	— non nominati	6,4
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:	
	A. Olive	7,6
	B. altri	7,2
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	C. Cipolle	3,6
	D. Cetrioli e cetriolini	6
	E. altri ortaggi e piante mangerecce	4,8 (a)
	F. Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce	6
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	A. Cipolle	5,6
	B. altri:	
	— Agli	5,6
	— non nominati	6,4 (b) (c)

(a) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per i funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

(b) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per la sottovoce ex 07.04 B: Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, disseccati disidratati o evaporati, interi, in fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.

(c) La riscossione di questo dazio è ridotta al 4 % fino al 30 giugno 1983 per i peperoni dolci rossi o verdi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi, con contenuto di umidità non superiore a 9,5 %, ma non altrimenti preparati.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	B. Banane	8 (a)
	C. Ananassi	3,6
08.02	Agrumi freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	d) dal 16 ottobre al 31 marzo	3,2
	II. altre:	
	a) dal 1° aprile al 15 ottobre:	
	— fresche	2,4
	a) — altre	6
	b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	— fresche	3,2
	— altre	8
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); elementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	3,2
	— altri	8
	C. Limoni:	
	— secchi	3,2
	E. altri	6,4
08.03	Fichi, freschi o secchi:	
	ex B. secchi:	
	— diversi da quelli in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno	4
08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	a) dal 1° novembre al 14 luglio:	
	2. altre:	
	— dal 1° novembre al 14 novembre	18
	— dal 15 novembre al 30 aprile	2,8
	— dal 1° maggio al 17 giugno	18
	— dal 18 giugno al 14 luglio	3,6
	b) dal 15 luglio al 31 ottobre:	
	— dal 15 luglio al 17 luglio	4,4
	— dal 18 luglio al 31 ottobre	22
	II. altre:	
	a) dal 1° novembre al 14 luglio	7,2
	b) dal 15 luglio al 31 ottobre	8,8

(a) Esenzione, nella Repubblica federale di Germania, nei limiti di un contingente tariffario.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A. Mandorle:	
	II. altre	2,8
	B. Noci comuni	3,2
	C. Castagne e marroni	2,8
	ex G. altri:	
	— Nocciole	4 (a)
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. Mele:	
	I. Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	3,6 con riscoss. min. di 0,1 ECU per 100 kg peso netto
	II. altre:	
	a) dal 1° agosto al 31 dicembre	5,6 con riscoss. min. di 0,9 ECU per 100 kg peso netto
	b) dal 1° gennaio al 31 marzo	3,6 con. riscoss. min. di 0,8 ECU per 100 kg peso netto
	c) dal 1° aprile al 31 luglio	2,4 con riscoss. min. di 0,5 ECU per 100 kg peso netto
	B. Pere	
	I. Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	3,6 con riscoss. min. di 0,1 ECU per 100 kg peso netto
	II. altre:	
	a) dal 1° gennaio al 31 marzo	4 con riscoss. min. di 0,6 ECU per 100 kg peso netto
	b) dal 1° aprile al 15 luglio	2,4 con riscoss. min. di 0,7 ECU per 100 kg peso netto
	c) dal 16 luglio al 31 luglio	4 con riscoss. min. di 0,6 ECU per 100 kg peso netto

(a) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 25 000 tonnellate.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.06 *(segue)*	B. II. d) dal 1° agosto al 31 dicembre	5,2 con riscoss. min. di 0,8 ECU per 100 kg peso netto
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	A. Albicocche	10
	B. Pesche, comprese le pesche noci	8,8
	C. Ciliegie:	
	I. dal 1° maggio al 15 luglio	6 con riscoss. min. di 1,2 ECU per 100 kg peso netto
	II. dal 16 luglio al 30 aprile	6
	D. Prugne:	
	I. dal 1° luglio al 30 settembre	15 con riscoss. min di 3 ECU per 100 kg peso netto
	ex II. dal 1° ottobre al 30 giugno:	
	— dal 1° ottobre al 30 aprile	9
	— dal 16 giugno al 30 giugno	9
	E. altre	6
08.08	Bacche fresche:	
	A. Fragole:	
	I. dal 1° maggio al 31 luglio	6,4 con riscoss. min. di 1,2 ECU per 100 kg peso netto
	II. dal 1° agosto al 30 aprile	5,6
	D. Lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	4,4
	F. altre:	
	I. Frutti del Vaccinium macrocarpum e del Vaccinium corymbosum	3,2
	II. non nominati	4,8
08.09	Altre frutta fresche:	
	— Meloni, dal 1° novembre al 31 maggio	2,2
	— Meloni, dal 1° giugno al 31 ottobre	11
	— Cocomeri, dal 1° aprile al 15 giugno	2,2
	— Cocomeri, dal 16 giugno al 31 marzo	11
	— altre	4,4 (a)
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	A. Fragole, lamponi e ribes neri (cassis)	7,2
	B. Ribes rossi, mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) e more	6,6 (a)
	C. Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium	4,8 (a)

(a) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per i frutti della rosa canina, freschi.
(b) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per i frutti della specie Vaccinium, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.10 *(segue)*	D. altre	7,6(a)(b)(c)
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	A. Albicocche	6,4
	B. Arance	6,4
	C. Papaie	2,2
	D. Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)	3,2
	E. altre	4,4
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	C. Prugne	4,8
	F. Macedonie:	
	II. contenenti prugne	4,8
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
	A. Caffè:	
	I. non torrefatto:	
	b) decaffeinizzato	5,2
	II. torrefatto:	
	a) non decaffeinizzato	6
	b) decaffeinizzato	7,2
	B. Bucce e pellicole	5,2
	C. Succedanei contenenti caffè	7,2
10.01	Frumento e frumento segolato:	
	A. Spelta, destinata alla semina	8
10.06	Riso:	
	A. destinato alla semina (d)	4,8
11.05	Farina, semolino e fiocchi di patate	7,6
12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:	
	A. di soia	3
12.03	Semi, spore e frutti da sementa:	
	A. Semi di barbabietole:	
	— Sementi commercializzate (e)	3,6
	— altri	5,2
	D. Semi di fiori e semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes)	2,8
	E. altri	3,4

(a) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per i frutti della specie Vaccinium anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero.

(b) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per i frutti della rosa canina, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero.

(c) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per i datteri congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o più, non destinati alla fabbricazione di alcole. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(e) Applicabile alle sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
12.06	Luppolo (coni e luppolina)	3,6
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	ex I. allo stato secco:	
	— Sostanze pectiche e pectinati	9,6
	ex II. altri:	
	— Sostanze pectiche e pectinati	5,6
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi o estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo»:	
	B. altri:	
	I. Sevi della specie bovina, compreso il sevo detto «primo sugo»	2,4
	ex II. Sevi delle specie ovina e caprina, compreso il sevo detto «primo sugo»:	
	— della specie ovina	2,4
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. Oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	2,4
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	C. Olio di ricino:	
	II. altro	3,2
	D. altri oli:	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a):	
	b) altri:	
	2. non nominati	3,2 (b)
	II. altri:	
	a) Olio di palma:	
	1. greggio	2,4
	2. altro	5,6
	b) non nominati:	
	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Riscossione di un dazio del 3,2 % con massimo di riscossione di 50 ECU per 100 kg peso netto più un importo compensativo previsto in talune condizioni fino al 30 giugno 1983 per l'olio di soia purificato presentato in flaconi di vetro. Ciascun flacone contiene 10 litri d'olio di soia purificato contenente in peso:
— al minimo 8,5 % e al massimo 12 % di esteri dell'acido palmitico,
— al minimo 2,5 % e al massimo 4,7 % di esteri dell'acido stearico,
— al minimo 22,4 % e al massimo 29 % di esteri dell'acido oleico,
— al minimo 46,6 % e al massimo 53,7 % di esteri dell'acido linoleico,
— al minimo 7,4 % e al massimo 11 % di esteri dell'acido linolenico,
e d'un tenore:
— in acido grassi liberi non superiore a 5 millimole per kg d'olio,
— fosfalipidi corrispondenti ad un tenore in azoto non superiore a 0,04 milligrammi per g d'olio.
L'olio di soia sopra descritto è destinato alla fabbricazione di emulsioni iniettabili. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
15.07 *(segue)*	D. II. b) 2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:	
	aa) greggi	4
	bb) altri	6
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:	
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8
	B. altrimenti presentati	6,8
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	10
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anatra	6,4
	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio	6,8
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina:	
	aa) non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	8 + (P)
	bb) non nominate	10,4
	2. non nominate:	
	aa) di ovini o di caprini	8
	bb) altre	10,4
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. Caviale e succedanei del caviale:	
	I. Caviale (uova di storione)	12
	II. altri	12 (a)
	B. Salmonidi:	
	I. Salmoni	2,5 (b)
	II. altri	2,8
	C. Aringhe:	
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	6
	II. altre	8
	D. Sardine	10
	E. Tonni	9,6
	F. Boniti, sgombri e acciughe:	
	— Boniti e sgombri	8,4
	— Acciughe	10
	G. altre:	
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	6
	II. non nominati	8

(a) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per le uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia.

(b) La riscossione di questo dazio è sospesa fino al 30 giugno 1983 per i salmoni destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare.
Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
	A. Granchi	2,5 (a)
	B. altri	3,2 (b) (c)
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	B. Cetrioli e cetriolini:	
	— Cetrioli	3,5
	— Cetriolini	8,8
	C. altri	3,4
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. (senza modifiche)	
	B. (senza modifiche)	
	C. Pomodori:	
	— Pomodori pelati	5 (d)
	— Concentrati di pomodori	5 (d)
	— altri	7,2 (d)
	D. – G. (senza modifiche)	
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— Miscugli:	
	— Miscugli detti «Türlü» comprendenti fagiolini, melanzane, zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce	4,4
	— altri	8,8
	— Carote	7
	— altri	3,5
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	10,4 + (P)
	B. altre	10,4
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	10 + (P)
	II. non nominate	10

(a) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983. La riscossione di questo dazio per i granchi della specie King (Paralithodes camtchaticus), Hanasaki (Paralithodes brevipes), Kegani (Erimacrus isenbecki), Queen (Chionoecetes spp.), Geryon quinquedens e Neolithodes asperrimus, semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più.

(b) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1983 per la carne di aragosta, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di aragoste, di preparati in terrine, di zuppe e salse. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.

(c) Il dazio è sospeso al 2,4 % fino al 30 giugno 1983 per i gamberetti della specie Pandalus borealis, bolliti e sgusciati, anche congelati o seccati, destinati all'industria della trasformazione dei prodotti di cui alla voce 16.05.
Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(d) Alle condizioni stabilite tramite scambi di lettere (GU n. L 65 dell'11. 3. 1981, pag. 36, e GU n. C 325 del 12. 12. 1981, pag. 15).

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	A. Puree e paste di marroni:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	12 + (P)
	II. altre	12
	B. Marmellate di agrumi:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	10,4 + (P)
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	10,4 + (P)
	III. altre	10,8
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:	
	a) Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (a)	11,6
	b) altre	12 + (P)
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	12 + (P)
	III. non nominate:	
	— Puree di fichi	4,8
	— altri	12
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I. di più di 1 kg	2,3
	II. di 1 kg o meno	2,6
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a) Zenzero:	
	1. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	10,4
	2. altro	12,8
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	12,8 + (P)
	bb) altri	12,8
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri susperiore a 19 %	12,8 + (P)
	bb) altri	12,8
	c) Uve:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	12,8 + (P)
	2. altre	12,8

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. I. d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	12,4 + 2 daz
	22. altre	12,8 + (P)
	bb) altre:	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	12,4
	22. non nominate	12,8
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	12,8 + (P)
	bb) altre	12,8
	e) altre frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	12,4 + 2 daz
	bb) non nominate	12,8 + (P)
	2. altre:	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	12,4
	bb) non nominate	12,8 (a)
	f) Miscugli di frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	12,4 + 2 daz
	bb) altri	12,8 + (P)
	2. altri:	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	12,4
	bb) non nominati	12,8
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkins, e altri simili ibridi di agrumi	8,4 + 2 daz
	4. Uve	8,8 + 2 daz
	5. Ananassi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	8,8 + 2 daz
	bb) altri	8,8

(a) Dazio del 4 % fino al 30 giugno 1983 e nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate per le ciliege dolci a polpa chiara, conservate in alcole, di un diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato.
Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. II. a) 6. Pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	8 + 2 daz
	bb) altre	8
	7. Pesche e albicocche:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:	
	— Albicocche	7 + 2 daz
	— Pesche	8,8 + 2 daz
	bb) altre:	
	— Albicocche	7
	— Pesche	8,8
	ex 8. altre frutta:	
	— altre che pompelmi e pomeli	8,4 + 2 daz
	9. Miscugli di frutta:	
	aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	8,2 + 2 daz
	bb) altri	8,4 + 2 daz
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkins, e altri simili ibridi di agrumi	8,4 + 2 daz
	4. Uve	9,6 + 2 daz
	5. Ananassi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	9,6 + 2 daz
	bb) altri	9,6
	6. Pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	8,8 + 2 daz
	bb) altre	8,8
	7. Pesche e albicocche:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	
	11. Pesche	8,8 + 2 daz
	22. Albicocche	9,6 + 2 daz
	bb) altre:	
	11. Pesche	8,8
	22. Albicocche	9,6
	ex 8. altre frutta:	
	— altre che pompelmi e pomeli	9,6 + 2 daz
	9. Miscugli di frutta:	
	aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	6 + 2 daz
	bb) altri	9,2 + 2 daz

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. II. c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	aa) Albicocche:	
	— Albicocche dimezzate	5,4
	— Polpe di albicocche	17 (a)
	— altre	6,8
	bb) Pesche (comprese le pesche noci) e prugne	7,6
	cc) Pere	8,4
	ex dd) altre frutta:	
	— altre che pompelmi e pomeli	9,2
	ee) Miscugli di frutta	9,2
	2. di meno di 4,5 kg:	
	aa) Pere	8,4
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta:	
	— altre che pompelmi e pomeli	9,2
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:	
	I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva):	
	a) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto	20
	b) di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	20 + (P)
	2. altri	20
	II. di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:	
	a) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg pese netto	16,8
	b) di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	16,8 + (P)
	2. altri	16,8
	III. altri:	
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	— Pompelmi e pomeli	5
	— altre	16,8
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:	
	— Pompelmi e pomeli	5 + (P)
	— altre	16,8 + (P)
	2. altri:	
	— Pompelmi e pomeli	5
	— altre	16,8

(a) Dazio del 4,7 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 90 tonnellate.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.07 *(segue)*	B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C	
	I. Succhi di uve (compresi mosti d'uva), di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:	
	a) di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. di uve:	
	aa) concentrati:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	11,2
	22. altri	11,2
	bb) altri:	
	11. Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	11,2
	22. non nominati	11,2
	2. di mele e di pere:	
	aa) contenenti zuccheri addizionati	9,6
	bb) altri	10
	3. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere	10
	b) di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. di uve:	
	aa) concentrati:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	11,2 + (P)
	22. altri	11,2
	bb) altri:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	11,2 + (P)
	22. non nominati	11,2
	2. di mele:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	9,6 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	9,6
	cc) senza zuccheri addizionati	10
	3. di pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	9,6 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	9,6
	cc) senza zuccheri addizionati	10
	4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	10 + (P)
	bb) altri	10
	II. altri:	
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. di arance	7,6
	3. di limoni e di altri agrumi:	
	aa) con zuccheri addizionati	7,2
	bb) altri	7,6

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.07 *(segue)*	B. II. a) 4. di ananassi:	
	aa) con zuccheri addizionati	7,6
	bb) altri	8
	5. di pomodori:	
	aa) con zuccheri addizionati	8
	bb) altri	8,4
	6. di altre frutta e ortaggi:	
	aa) con zuccheri addizionati	8,4
	bb) altri	8,8
	7. Miscugli:	
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:	
	11. con zuccheri addizionati	7,6
	22. altri	8
	bb) altri:	
	11. con zuccheri addizionati	8,4
	22. non nominati	8,8
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. di arance:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	7,6 + (P)
	bb) altri	7,6
	3. di limoni:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	7,2 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	7,2
	cc) senza zuccheri addizionati	7,6
	4. di altri agrumi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	7,2 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	7,2
	cc) senza zuccheri addizionati	7,6
	5. di ananassi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	7,6 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	7,6
	cc) senza zuccheri addizionati	8
	6. di pomodori:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	8 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	8
	cc) senza zuccheri addizionati	8,4
	7. di altre frutta e ortaggi	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	8,4 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	8,4
	cc) senza zuccheri addizionati	8,8

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.07 *(segue)*	B. II. b) 8. Miscugli:	
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	7,6 + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	7,6
	33. senza zuccheri addizionati	8
	bb) altri:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	8,4 + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	8,4
	33. senza zuccheri addizionati	8,8
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	16
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	
	A. Vini spumanti	9,6 ECU l'hl
	B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	9,6 ECU l'hl
	C. altri:	
	I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	— Vini di uve fresche	3,4 ECU l'hl (a)
	— altri	5,8 ECU l'hl (a)
	b) più di due litri:	
	— Vini di uve fresche	2,6 ECU l'hl (a)
	— altri	4,3 ECU l'hl (a)
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	— Vini di uve fresche	4 ECU l'hl (a)
	— altri	6,7 ECU l'hl (a)
	b) più di due litri:	
	— Vini di uve fresche	3,1 ECU l'hl (a)
	— altri	5,3 ECU l'hl (a)

(a) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
22.05 *(segue)*	C. III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol e presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	2. altri:	
	— Vini di uve fresche	4,9 ECU l'hl (a)
	— altri	8,2 ECU l'hl (a)
	b) più di due litri:	
	3. altri:	
	— Vini di uve fresche	4 ECU l'hl (a)
	— altri	6,7 ECU l'hl (a)
	IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	2. altri:	
	— Vini di uve fresche	5,5 ECU l'hl (a)
	— altri	9,2 ECU l'hl (a)
	b) più di due litri:	
	3. altri:	
	— Vini di uve fresche	5,5 ECU l'hl (a)
	— altri	9,2 ECU l'hl (a)
	V. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	— Vini di uve fresche	0,4 ECU l'hl per % vol e per hl + 2,8 ECU l'hl (a)
	— altri	0,7 ECU l'hl per % vol e per hl + 4,8 ECU l'hl (a)
	b) più di due litri:	
	— Vini di uve fresche	0,4 ECU l'hl per % vol e per hl (a)
	— altri	0,7 ECU l'hl per % vol e per hl (a)
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:	
	ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:	
	— ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE	6,4 ECU l'hl

(a) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
22.08 *(segue)*	ex B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più:	
	— ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE	12 ECU l'hl
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti:	
	ex I. due litri o meno:	
	— ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE	0,6 ECU l'hl per % vol e per hl + 4 ECU l'hl
	ex II. più di due litri:	
	— ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE	0,6 ECU l'hl per % vol e per hl
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:	
	A. Aceto di vino, presentato in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	3,2 ECU l'hl
	II. più di due litri	2,4 ECU l'hl
	B. altri, presentati in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	3,2 ECU l'hl
	II. più di due litri	2,4 ECU l'hl
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio:	
	A. Fecce di vino:	
	II. altri	0,8 ECU per kg di alcole totale
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:	
	A. Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:	
	I. Vinaccia:	
	b) altri	0,8 ECU per kg di alcole totale